

## REGOLAMENTO (CE) N. 236/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Misure vigenti

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup>, sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

## 2. Domanda di riesame

- (2) La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.
- (3) La richiesta è stata presentata da due produttori esportatori russi collegati, appartenenti alla società holding «Acron», vale a dire OJSC Acron e OJSC Dorogobuzh. Poiché si tratta di due società collegate, esse vengono considerate come una singola persona giuridica ai fini

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

della presente inchiesta («il richiedente»). La richiesta riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

- (4) Il richiedente ha affermato, presentando sufficienti elementi di prova prima facie, che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono duraturi. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie da cui emerge che se si effettuasse un confronto fra i suoi costi del nitrato d'ammonio e i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per compensare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.

## 3. Apertura

- (5) Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 19 dicembre 2006 la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.
- (6) Tale riesame ha riguardato solamente il dumping allo scopo di determinare se fosse necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore per quanto concerne il richiedente.

<sup>(3)</sup> GU C 311 del 19.12.2006, pag. 55.